

COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI
Provincia di Udine

BILANCIO DI PREVISIONE
2020 – 2022

NOTA INTEGRATIVA

Premessa

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

- 1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;*
- 2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;*
- 3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;*
- 4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);*
- 5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;*
- 6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.*

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la "nota integrativa", un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilanci;

la nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara la lettura dello stesso.

I contenuti della Nota Integrativa sono di seguito esemplificati:

- a) criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;*
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;*
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;*
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;*
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;*
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;*
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;*
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;*

i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

I contenuti della nota, riportati nel bilancio di previsione per il triennio 2020 – 2022, trovano corrispondenza e specifica descrizione nel Documento unico di programmazione (D.U.P.) integrato.

La particolarità della presente sessione di bilancio è rappresentata dal fatto che l'analisi del quadro delle risorse finanziarie e la definizione degli obiettivi programmatici del triennio in argomento, è analizzata con il documento sopra indicato.

Il Pareggio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020 - 2022 chiude con i seguenti totali complessivi a pareggio:

esercizio 2020: euro 22.645.015,52

esercizio 2021: euro 14.774.436,83

esercizio 2022: euro 13.064.436,83

secondo le seguenti risultanze complessive:

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 2021 2022

Pagina 175

COMUNE DI GEMONA

09/12/2019

| ENTRATE | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 | SPESE | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 |
|---|---|--|----------------------|----------------------|--|---|--|-----------------------|-----------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio | 1.950.000,00 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione | | 300.174,83 | 0,00 | 0,00 | Disavanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Titolo 1- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 4.613.957,84 | 3.131.000,00 | 3.121.000,00 | 3.121.000,00 | Titolo 1- Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato | 13.318.925,45 | 10.548.376,41 0,00 | 10.337.673,35 0,00 | 10.326.063,03 0,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 5.617.450,95 | 4.777.512,91 | 4.634.342,33 | 4.634.342,33 | | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 4.087.108,02 | 2.893.536,50 | 2.919.987,50 | 2.919.987,50 | Titolo 2- Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato | 10.033.018,90 | 7.454.550,25 0,00 | 1.781.942,00 0,00 | 121.942,00 0,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 7.594.176,72 | 5.383.124,56 | 1.731.942,00 | 121.942,00 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato | 2.283.396,16 | 2.121.250,86 0,00 | 50.000,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Titolo 5 - Entrate di riduzione di attività finanziarie | 2.486.250,86 | 2.121.250,86 | 50.000,00 | 0,00 | Totale spese finali..... | 25.635.340,51 | 20.124.177,52 | 12.169.615,35 | 10.448.005,03 |
| Totale entrate finali..... | 24.398.944,39 | 18.306.424,83 | 12.457.271,83 | 10.797.271,83 | | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 1.913.974,08 | 1.771.250,86 | 50.000,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità | 451.444,61 | 253.673,00 0,00 | 337.656,48 0,00 | 349.266,80 0,00 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 2.289.961,47 | 2.267.165,00 | 2.267.165,00 | 2.267.165,00 | Titolo 7- Spese per conto terzi e partite di giro | 2.537.645,85 | 2.267.165,00 | 2.267.165,00 | 2.267.165,00 |
| Totale titoli..... | 28.602.879,94 | 22.344.840,69 | 14.774.436,83 | 13.064.436,83 | Totale titoli..... | 28.624.430,97 | 22.645.015,52 | 14.774.436,83 | 13.064.436,83 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 30.552.879,94 | 22.645.015,52 | 14.774.436,83 | 13.064.436,83 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 28.624.430,97 | 22.645.015,52 | 14.774.436,83 | 13.064.436,83 |
| Fondo di cassa finale presunto | 1.928.448,97 | | | | | | | | |

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2020 - 2022, a legislazione vigente, è stato raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

1) politica tariffaria: la programmazione delle risorse per il triennio tiene conto del quadro ordinamentale della fiscalità locale. Viene aumentata la previsione del gettito IMU in relazione alla quantificazione del gettito sulla base dell'attività di aggiornamento della banca dati e mantenuta la quantificazione della posta iniziale di maggior gettito IMU da assicurare a favore del bilancio statale e regionale a valere sul fondo ordinario transitorio comunale. Si evidenzia in proposito che la quota di maggior gettito 2019 iniziale (euro 1.425.353,33) è stata rideterminata con decreto della Direzione Centrale Autonomie Locali n. 2423 del 21 agosto 2019 in euro 1.245.978,22;

2) politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative ed ai tagli subiti dalle autonomie locali, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione e garantire il regolare funzionamento di tutti i servizi, è stata attuata una verifica dei capitoli di spesa commisurata alle effettive necessità degli uffici, tendendo all'aumento dell'efficientamento dei servizi;

3) La pianificazione e la programmazione delle politiche concernenti la gestione del personale resta funzionale alle politiche ed agli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire. Il contesto normativo regionale di settore sarà caratterizzato nel triennio dall'attuazione della recentissima riforma del sistema delle autonomie locali attuata con la L.R. 21 del 29.11.2019 "Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale" e con la Legge regionale 18 del 2016, in relazione al sistema integrato del pubblico impiego.

La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2020 – 2022, cui si rimanda per i dettagli, rispetta i limiti imposti dagli obiettivi di finanza pubblica (riduzione rispetto alla media del triennio 2011/2013) e dalle risorse disponibili: la spesa iscritta in bilancio è conseguenza di tale programmazione. Sostanzialmente si prospetta un mantenimento del turnover.

4) l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata esclusivamente al finanziamento di spese di investimento nel rispetto del comma 460 della legge 232/2016 che prevede che, dal 1 gennaio 2018 – senza più alcuna limitazione temporale – siano vincolati esclusivamente per:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;*
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;*
- interventi di riuso e di rigenerazione;*
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;*
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;*
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;*
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.*

5) politica di indebitamento: il Comune ha previsto spese per indebitamento nel triennio considerato, nei limiti imposti, per la realizzazione di opere di parte capitale.

Gli Strumenti della programmazione.

L'approvazione del bilancio di previsione rappresenta uno dei momenti più qualificanti dell'attività istituzionale di un ente locale. Il termine previsto dal legislatore per l'approvazione di questo documento è quello del 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello a cui il bilancio si riferisce.

Il processo di approvazione inizia con la presentazione al Consiglio dell'ente dello schema di documento predisposto dalla Giunta. La sua approvazione entro la fine dell'anno permette di evitare l'automatismo dell'esercizio provvisorio con la gestione in dodicesimi delle risorse stanziare in bilancio.

Nel formulare le previsioni triennali, l'Amministrazione si è attenuta alla normativa vigente, mantenendo immutate le aliquote dei tributi.

Lo schema di bilancio è stato redatto in collaborazione con i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il contenuto del bilancio di previsione così predisposto, dovrà essere in seguito verificato rispetto alle novità che la legge di stabilità 2020, ancora in corso di approvazione, vorrà introdurre nello scenario economico e finanziario degli enti locali.

Gli equilibri di bilancio.

Gli equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2020-2022 prevedono il rispetto degli artt. 9, 10 e 12 della Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), come modificati dalla Legge 12 agosto 2016, n. 164; tengono conto inoltre dell'art. 1, commi 819-826 della Legge n. 145 del 2018, che detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Si precisa inoltre che le norme presenti nei citati commi della legge 145/2018 sono direttamente applicabili agli enti locali della Regione FVG, in forza anche del rinvio operato dal comma 1 dell'articolo 20 della L.R. n. 18/2015 e che rimangono confermati, per gli enti della Regione FVG, gli obiettivi di finanza pubblica contenuti nell'articolo 19, comma 1, lettera b) – Riduzione del debito – e c) – Contenimento spesa di personale – della L.R. n. 18/2015, con le precisazioni contenute rispettivamente nell'articolo 4, commi 1 e 2 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 e nell'articolo 9, comma 6 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE

Le previsioni di bilancio sono state elaborate, in piena continuità con gli esercizi precedenti, con l'osservanza dei principi e postulati contabili. In particolare l'attendibilità delle entrate e la congruità delle previsioni di spesa sono ottenute con una rigorosa valutazione del trend storico sia con analisi e valutazione futura alla

luce dei nuovi principi contabili, delle notizie in possesso dell'Amministrazione sul loro sviluppo, dagli atti in essere o di cui viene ipotizzata l'adozione. Il tutto formulato con l'applicazione del principio della "prudenza" al fine della programmazione annuale e triennale del pareggio di bilancio.

Viene adottato il principio contabile procedendo alle previsioni e agli accertamenti per l'intero importo del credito previsto e stanziando un'apposita posta contabile di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

Entrate Correnti

Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Il legislatore ha eliminato il blocco tariffario imposto con la legge di bilancio per il 2016 sulla leva fiscale con possibile variazione delle aliquote IMU, TASI, Addizionale comunale IRPEF e tributi minori.

Le azioni programmatiche dell'amministrazione prevedono tuttavia il non incremento della pressione tributaria e il suo mantenimento complessivo agli attuali livelli, azione affiancata tuttavia da una revisione del carico fiscale, sia per consentire effetti redistributivi del reddito a favore delle fasce di cittadini meno abbienti, sia per recuperare e ridurre progressivamente il margine di evasione.

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'IMU è stata introdotta in via sperimentale, a decorrere dal 1 gennaio 2012, dall'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito nella Legge 22.12.2011, n. 214, ed ha sostituito l'imposta Comunale sugli Immobili (ICI). L'art. 1, comma 639, della Legge n. 127 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) ha introdotto la IUC - Imposta Unica Comunale ed ha trasformato l'IMU dal 2014 a regime e non più in via sperimentale.

La IUC è composta da: Imposta Municipale propria (IMU), tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, il comma 42 dell'art. 1 della legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) ha esteso al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali degli enti locali. Il blocco si applica a tutte le forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale, sia che le stesse si configurino come incremento di aliquote di tributi già esistenti nel 2015 o abolizione di regimi agevolativi, sia che consistano nell'istituzione di nuovi prelievi tributari.

La Legge di Bilancio per il 2018 pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017 (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017) ha previsto per il 2018 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per il 2015.

Con la legge di bilancio 2019 non sono state introdotte rilevanti novità in materia di IMU e TASI. La novità più importante è stata l'eliminazione del blocco delle aliquote, consentendo ai Comuni di aumentare le aliquote fino al massimo consentito. Il Comune di Gemona ha tuttavia confermato le aliquote già in vigore.

La previsione del gettito ordinario relativo all'IMU è stata calcolata tenendo conto del gettito effettivo 2018, di quello presunto per il 2019 e delle proiezioni stimate di incremento a seguito dell'attività di accertamento svolta negli ultimi mesi con riferimento alle annualità 2014 e 2015.

Al gettito ordinario si somma la previsione di euro 100.000,00 relativa all'attività di verifica e controllo, la previsione è stata tarata sul trend degli ultimi cinque anni, mantenendola al di sotto del limite della media accertata nell'ultimo quinquennio.

EXTRA GETTITO IMU

La Regione Friuli Venezia Giulia ha intrapreso le trattative con lo Stato, finalizzate a raggiungere un'intesa, in ottemperanza a quanto stabilito dalla sentenza n. 188/2016.

Con la disposizione di cui all'articolo 10, comma 59, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) la Regione ha inoltre previsto che, nelle more della suddetta intesa sull'extragettito dell'imposta municipale propria dei Comuni del proprio territorio, si assicuri il recupero al bilancio statale di tali gettiti sulla base dei dati acquisiti dai Comuni.

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

La TASI è uno dei tributi di cui si compone la IUC Imposta Unica Comunale istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014).

*Il Comune di Gemona del Friuli **non ha applicato** questo tributo che ha come presupposto il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa, fino al 2015, l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, così come definiti ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU), fatta eccezione, in ogni caso, per i terreni agricoli e, dal 2016, dell'abitazione principale.*

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese. Il gettito previsto è stato calcolato sulla base degli incassi degli ultimi esercizi e tenendo conto delle proiezioni di gettito elaborate sul Portale Federalismo Fiscale sui dati dichiarati nell'anno d'imposta 2017 .

Per effetto delle modifiche apportate al principio della competenza finanziaria potenziata relativamente all'accertamento delle entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti, i comuni possono contabilizzare l'addizionale comunale all'IRPEF nel bilancio di previsione per l'importo incassato nell'anno e nell'esercizio successivo entro i termini di approvazione del rendiconto di gestione.

La previsione per il triennio 2020 - 2022 viene stimata in euro 1.256.000,00 linea con le annualità precedenti.

TASSA RIFIUTI –TARI

La gestione del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani è stata affidata in esclusiva, alla A&T 2000 s.p.a società “in house”, che esercita l’intero ciclo integrato dei rifiuti urbani, nel territorio del Comune.

Dal primo gennaio 2019 è stata istituita la Tari puntuale per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, assicurando la gestione secondo principi di equità, economicità, funzionalità e trasparenza. Il Gestore incaricato provvede ad effettuare tutte le operazioni necessarie a garantire un’efficiente gestione del ciclo integrato dei rifiuti nelle sue diverse fasi di conferimento, raccolta, trasporto, trattamento, stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti, nel rispetto delle limitazioni prescritte dalle leggi di settore e dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani adottato dall’Amministrazione comunale. Il servizio è stato attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte da specifico regolamento

Con deliberazione n. 36 del 2 ottobre 2019 l’Assemblea Regionale d’Ambito (Ausir) ha accertato che A&T 2000 S.p.A. possiede i requisiti ex art. 16, co. 3°, L.R. n. 5 del 2016, e dunque ha stabilito che tale società può proseguire nella gestione affidatagli fino alla naturale scadenza fissate nei relativi atti di affidamento e contratti e allo secondo le condizioni di servizio dedotte in tali contratti.

Con Deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF. è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR). Tale provvedimento stabilisce, all’art. 6 “Procedure di approvazione”, che il Gestore predisponga il piano economico finanziario secondo quanto previsto dal MTR e lo trasmetta all’Ente di Governo d’Ambito per l’attività di validazione dello stesso. A tal fine, l’AUSIR, in collaborazione con l’Università di Udine, sta elaborando un tool che permetta una raccolta omogenea dei dati forniti dai Gestori e, conseguentemente, consenta l’elaborazione del PEF in coerenza con il metodo tariffario. Oltre a tale iniziativa, l’Ausir provvederà a predisporre un ulteriore appendice al tool che consenta ai Gestori di ripartire il PEF validato da AUSIR in specifici documenti di dettaglio dedicati a ciascun Comune gestito.

Nelle more della conclusione delle attività sopra illustrate, in considerazione del fatto che si intende provvedere all’approvazione del bilancio di previsione 2020 entro il 31.12.2019, si procederà all’approvazione in via provvisoria la tariffa della TARIP relativa all’anno 2019, come anche indicato dall’Ausir stessa con nota del 14.11.2019.

IMPOSTA PUBBLICITA’ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

la Legge di Bilancio 2020 prevede per il 2021 l’entrata in vigore del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, istituito e disciplinato da Comuni, Province e Città Comune di Gemona del Friuli – Deliberazione n. 193 del 04/12/2019 3 metropolitane che unifica in un’unica entrata la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap), il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap), l’imposta comunale sulla pubblicità (Icp) e il diritto sulle pubbliche affissioni (Dpa), il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (Cimp) e il canone previsto dal codice della strada per l’uso o l’occupazione delle strade e delle loro pertinenze.

Nelle more dell’entrata in vigore della normativa richiamata, l’Ente ha confermato per l’anno 2020 le tariffe in vigore nel 2019.

Il gettito complessivo iscritto, in linea con il trend storico di incasso dell’entrata è pari ad € 110.000,00 per la pubblicità ed € 5.000,00 per le pubbliche affissioni.

TRASFERIMENTI DALLO STATO E DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Con l'attuazione del federalismo fiscale (D. Lgs. n. 23/2011) si è proceduto fin dall'anno 2011 alla riduzione dei trasferimenti erariali in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo di solidarietà (c.d. fiscalizzazione dei trasferimenti). Pertanto la voce riporta esclusivamente i trasferimenti non fiscalizzati iscritti in bilancio sulla base degli importi desunti dalla comunicazione del Ministero dell'Interno rilevabile sul sito Internet. Ad essi si aggiungono eventuali ulteriori trasferimenti.

I trasferimenti sono pari a € 154.754,00. In tale voce sono iscritti il contributo minimo garantito per i servizi indispensabili, il contributo per i contratti segretari comunali, il rimborso delle spese di mantenimento dei minori stranieri e del costo mensa del personale insegnante e smaltimento rifiuti istituti scolastici.

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE

I trasferimenti, previsti sulla base dell'entità comunicata dalla Regione per il triennio 2019 – 2021 comprendono principalmente:

Trasferimenti della Regione ai sensi degli articoli 14 e 15 della L.R. 18/2015 e delle modifiche successivamente intervenute da ultimo con la L.R. 25/2016.

I trasferimenti ordinari correnti, sono distinti in:

Fondo quota specifica

Fondo ordinario

Fondo perequativo

Trasferimenti compensativi di minori gettiti tributari (ICI e TASI abitazione principale, IMU da terreni agricoli ed edifici del culto, imposta sulle insegne, addizionale energia) da parte della Regione;

Trasferimenti della Regione a sollievo di oneri di ammortamento mutui per opere diverse, in linea con i decreti di concessione dei contributi pluriennali.

Titolo 3° - Entrate extra tributarie

VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal comune, tra cui i servizi a domanda individuale. I più rilevanti dei quali sono i proventi dei servizi cimiteriali, le rette della casa soggiorno anziani, il trasporto scolastico, i proventi dall'attività dell'impianto di cremazione, i proventi da fabbricati, concessioni e la nuova entrata dalla gestione dei servizi rifiuti.

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, per le annualità

2020 - 2022, che sono state previste sulla base dell'andamento degli accertamenti e degli incassi degli ultimi esercizi, anche in considerazione delle nuove modalità di contabilizzazione previste dai nuovi principi contabili. Tali proventi, a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo.

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute dall'ente a vario titolo.

Titolo 4° - Entrate in conto capitale

Per quanto riguarda le principali voci che partecipano alla determinazione dell'importo di ciascuna tipologia del titolo 4 riportata nel bilancio di previsione 2020, si precisa che le somme riportate partecipano alla definizione del complesso di risorse che finanziano il programma triennale dei lavori pubblici.

TRIBUTI IN CONTO CAPITALE

In questa voce sono classificate le entrate da sanatorie edilizie.

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dalla Regione. Tali somme sono destinate agli investimenti corrispondenti. La corrispondente manifestazione di cassa è inoltre vincolata.

I contributi agli investimenti dalla regione e da altre amministrazioni pubbliche locali sono stati iscritti sulla base di specifiche disposizioni e comunicazioni effettuate dall'ente erogatore al Settore Tecnico comunale.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Con deliberazione della Giunta Comunale, è stato approvato l'elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell'art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.08.2008 n. 133.

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le principali voci di questa tipologia sono le seguenti:

– *Entrate da permessi di costruire*

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in € 70.000,00 per l'anno 2020, in euro 60.000,00 per l'esercizio 2021 ed in euro 30.000,00 per il 2022. I proventi per permessi di costruire sono stati destinati esclusivamente al finanziamento di spese di investimento, in particolare come previsto dal comma 460 della legge 232/2016.

Come già precisato a decorrere dal 1 gennaio 2018 cambiano le regole di impiego degli oneri di urbanizzazione, che in forza del comma 460 della legge 232/2016 torneranno – senza più alcuna limitazione temporale – a essere vincolati esclusivamente per:

realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;

intervento di riuso e di rigenerazione;

interventi di demolizione e costruzioni abusive;

acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;

interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;

interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambiente urbano.

Si tratta di un ventaglio di opzioni diversificato ma di limitata applicazione concreta, fatta eccezione per le opere di urbanizzazione primaria.

In relazione a queste opere, gli enti possono destinare gli oneri – oltre che alla realizzazione ex novo – anche a interventi sia di manutenzione ordinaria che straordinaria.

Titolo 5° - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Sono state previste entrate del titolo 5° che, a pareggio con il correlato titolo 3° della spesa.

Titolo 6° - Accensione di prestiti

Il bilancio finanziario 2019-2021 prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di investimenti, secondo i limiti imposti e in stretta correlazione con la programmazione delle opere pubbliche.

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI
INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI**

COMUNE DI GEMONA

| ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000)</i> | | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 |
|--|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) | (+) | 4.766.332,79 | 3.232.877,71 | 3.131.000,00 |
| 2) Trasferimenti correnti (titolo II) | (+) | 4.979.246,13 | 5.264.804,98 | 4.777.512,91 |
| 3) Entrate extratributarie (titolo III) | (+) | 2.485.602,42 | 2.860.087,00 | 2.893.536,50 |
| TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI | | 12.231.181,34 | 11.357.769,69 | 10.802.049,41 |
| SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI | | | | |
| Livello massimo di spesa annuale: | (+) | 1.223.118,13 | 1.135.776,97 | 1.080.204,94 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzia di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2019 | (-) | 142.131,00 | 132.371,11 | 118.353,49 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzia di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso | (-) | 0,00 | 31.725,27 | 34.132,47 |
| Contributi erariali in c/interessi su mutui | (+) | 146.015,83 | 146.015,83 | 146.015,83 |
| Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ammontare disponibile per nuovi interessi | | 1.080.987,13 | 1.117.696,42 | 1.073.734,81 |
| TOTALE DEBITO CONTRATTO | | | | |
| Debito contratto al 31/12/2019 | (+) | 3.138.060,20 | 4.909.311,06 | 4.959.311,06 |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso | (+) | 1.771.250,86 | 50.000,00 | 0,00 |
| TOTALE DEBITO DELL'ENTE | | 4.909.311,06 | 4.959.311,06 | 4.959.311,06 |
| DEBITO POTENZIALE | | | | |
| Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui, garanzie per le quali e' stato costituito accantonamento | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garanzie che concorrono al limite di indebitamento | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 7° Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'ad. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve

corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse. Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. L'attuale livello di liquidità, consente di presumere che, almeno per l'anno 2020, non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni salvo verificare con attenzione i pagamenti legati al cronoprogramma delle "opere di ultimazione del castello", tenuto conto del lunghissimo lasso di tempo che intercorre tra la liquidazione della spesa e la conseguente rendicontazione e la somministrazione da parte del Provveditorato Opere Pubbliche .

Titolo 9° Entrate per conto di terzi e partite di giro.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria. In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ISCRITTO IN ENTRATA

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) *in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;*
- b) *in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.*

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale. L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il bilancio di previsione 2020 -2022 non prevede l'iscrizione del Fondo pluriennale.

Il fondo verrà quantificato ed iscritto in sede di reimputazione a seguito di aggiornamento dei cronoprogrammi di spesa e del riaccertamento ordinario dei residui, con conseguente variazione al bilancio di Previsione.

La definizione del al fondo pluriennale iscritto in entrata verrà effettuata mediante reimputazione nel nuovo bilancio degli impegni non esigibili nel 2019 ed alla contestuale variazione di bilanci a seguito di formulazione di apposito atto da parte dei Responsabili dei Servizi, recepiti dal Servizio Finanziario con determinazione il 31.12.2019 e/o con deliberazione della Giunta, in sede di riaccertamento ordinario anche parzialmententi dalla normativa.

Si è ritenuto di procedere in questo senso considerata la sollecita elaborazione della bozza di bilancio di previsione, l'intensa attività del Settore tecnico e la necessità di allineamento dei cronoprogrammi delle opere anche in relazione alle forme contributive della Regione.

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| <i>TITOLO 1 - Spese correnti</i> | | | |
| <i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i> | 2.477.576,22 | 2.477.576,22 | 2.477.576,22 |
| <i>Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</i> | 194.025,00 | 194.025,00 | 194.025,00 |
| <i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i> | 4.365.964,00 | 4.400.164,00 | 4.355.336,00 |
| <i>Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti</i> | 2.994.023,54 | 2.732.023,54 | 2.777.023,54 |
| <i>Macroaggregato 7 - Interessi passivi</i> | 142.131,00 | 164.096,38 | 152.485,96 |
| <i>Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate</i> | 51.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| <i>Macroaggregato 10 - Altre spese correnti</i> | 323.656,65 | 326.788,21 | 326.616,31 |
| <i>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</i> | 10.548.376,41 | 10.337.673,35 | 10.326.063,03 |
| <i>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</i> | | | |
| <i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i> | 7.454.550,25 | 1.781.942,00 | 121.942,00 |
| <i>Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti</i> | | | |
| <i>Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale</i> | | | |
| <i>Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale</i> | | | |
| <i>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</i> | 7.454.550,25 | 1.781.942,00 | 121.942,00 |
| <i>TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie</i> | | | |
| <i>Macroaggregato 1 - Acquisizioni di attivita' finanziarie</i> | | | |
| <i>Macroaggregato 3 - Concessione crediti di medio-lungo termine</i> | 350.000,00 | | |
| <i>Macroaggregato 4 - Altre spese per incremento di attivita' finanziarie</i> | 1.771.250,86 | 50.000,00 | |
| <i>Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie</i> | 2.121.250,86 | 50.000,00 | |
| <i>TITOLO 4 - Rimborso di prestiti</i> | | | |
| <i>Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo</i> | 253.673,00 | 337.656,48 | 349.266,80 |
| <i>TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</i> | | | |
| <i>Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro</i> | 1.042.000,00 | 1.042.000,00 | 1.042.000,00 |
| <i>Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi</i> | 1.225.165,00 | 1.225.165,00 | 1.225.165,00 |
| <i>Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</i> | 2.267.165,00 | 2.267.165,00 | 2.267.165,00 |

Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2020/2022 è oggetto di approfondimento del documento di programmazione. Le previsioni di bilancio tengono conto del personale in servizio, delle dimissioni e del fabbisogno previsto per il triennio, nel rispetto del contenimento della spesa rispetto al parametro costituito dalla spesa media di personale per il triennio 2011-2013.

Le previsioni di spesa rispettano inoltre i vincoli disposti per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa, di formazione lavoro e altri rapporti formativi, di somministrazione di lavoro accessorio di cui all'art.9 comma 28 del D.L. 78/2010 che prevedono, quale valore limite, la spesa complessiva sostenuta a tale titolo nell'anno 2009.

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

In questa voce sono classificate, come poste principali: -

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti;
- tassa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente;

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi; a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici).

Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali e quelle relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali ecc.). Le previsioni sono state calcolate sulla base dei contratti di appalto in essere, sul fabbisogno storico delle spese e sul fabbisogno finanziario per nuovi contratti di appalto, in linea con il programma biennale degli acquisti di servizi e fornitura 2020 – 2021 adottato ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. con deliberazione giunta n. 197 del 04.12.2019.

TRASFERIMENTI CORRENTI

In questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi: eventuali contributi alle associazioni, trasferimenti relativi all'extragetto IMU riproposto, così come indicato dalla Regione nella misura iniziale quantificata per l'anno 2019 (suscettibile di rideterminazione in diminuzione, così come accaduto nell'esercizio 2019), per interventi di sostegno al diritto allo studio, per interventi di sostegno alle famiglie, per interventi abbattimento canoni di locazione e superamento barriere

architettoniche, per trasferimenti relativi al settore turistico, per trasferimenti relativi al settore scolastico e sociale, per trasferimenti relativi al settore culturale, per trasferimenti relativi al settore sportivo.

INTERESSI PASSIVI

La spesa per interessi passivi a stanziamento si riferisce alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi. L'evoluzione nel triennio dipende dal termine dei piani di rimborso dei prestiti, dalle rinegoziazioni dei prestiti in essere e dalle nuove assunzioni di finanziamenti previsti.

Al 31.12.2019 si conclude l'ammortamento di quattro mutui per un importo iniziale di euro 1.626.331,03.

Di seguito l'elenco dei mutui in ammortamento al 01.01.2020:

| POSIZIONE | DATA CONC. | TIPO OPERA | CAPITALE NOMINALE | DAL | N. RATE |
|------------|------------|---------------------------------------|-------------------|------------|---------|
| 6055044/00 | 06/06/2019 | IMPIANTI RICREATIVI PER LO SPETTACOLO | 65.000 | 01/01/2020 | 20 |
| 6047644/00 | 11/10/2018 | STRADE COMUNALI | 130.000 | 01/01/2019 | 20 |
| 6040640/00 | 24/11/2017 | OPERE STRADALI VARIE | 96.000 | 01/01/2018 | 20 |
| 6033280/00 | 28/12/2016 | STRADE COMUNALI | 113.419,20 | 01/01/2017 | 20 |
| 6030531/00 | 27/09/2016 | ATTREZZATURE | 61.267,67 | 01/01/2017 | 20 |
| 6029177/00 | 14/09/2016 | ARREDI | 137.130,62 | 01/01/2017 | 20 |
| 6007387/00 | 28/12/2013 | CENTRO ASSISTENZA INFANZIA | 451.592 | 01/01/2014 | 40 |
| 6006359/00 | 27/12/2013 | STRADE COMUNALI | 300.000 | 01/01/2014 | 40 |
| 4554873/00 | 23/12/2011 | SCUOLA MATERNA | 299.429 | 01/01/2012 | 40 |
| 4554856/00 | 23/12/2011 | SCUOLA MATERNA | 1.039.171 | 01/01/2012 | 40 |
| 4553778/00 | 27/10/2011 | OPERE DI VIABILITA' COMUNALI | 100.000 | 01/01/2012 | 40 |
| 4551581/00 | 26/05/2011 | IMMOBILE | 180.000 | 01/01/2012 | 40 |
| 4551580/00 | 26/05/2011 | IMMOBILE | 100.000 | 01/01/2012 | 40 |
| 4545300/00 | 12/10/2010 | IMPIANTO ENERGIA ALTERNATIVA | 501.803,60 | 01/01/2019 | 24 |
| 4530948/00 | 11/06/2009 | OPERE DI VIABILITA' COMUNALI | 125.000 | 01/01/2010 | 40 |
| 4495687/00 | 04/10/2007 | SCUOLA MEDIA | 500.000 | 01/01/2008 | 40 |
| 4437059/00 | 16/09/2003 | IMPIANTO SMALTIMENTO RIFIUTI | 130.000 | 01/01/2019 | 10 |
| 4432252/00 | 29/07/2003 | OPERE DI URBANIZZAZIONE | 149.206 | 01/01/2019 | 10 |
| 4423686/00 | 28/01/2003 | IMPIANTO ILLUMINAZIONE | 100.000 | 01/01/2019 | 10 |
| 4423669/00 | 28/01/2003 | SCUOLA ELEMENTARE | 128.750 | 01/01/2019 | 10 |

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e

proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico.

ALTRE SPESE CORRENTI

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati:

Spese per assicurazioni: rientrano tutte le spese per le polizze assicurative stipulate dall'Ente (RCA, RCT, Furto e incendio, ecc.);

Fondo di riserva: il fondo di riserva è iscritto per ciascuna annualità del triennio 2020 -2022. In particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. Il limite minimo sale allo 0,45% delle spese correnti se l'ente si trova in utilizzo di anticipazioni di tesoreria o di entrate vincolate. Inoltre, la metà della quota minima è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

La quantificazione del fondo di riserva in bilancio è la seguente:

anno 2020 euro 37.742,33

anno 2021 euro 39.477,88

anno 2022 euro 39.305,98

Si evidenzia che nel corso dell'esercizio 2019 non sono stati effettuati prelievi dal fondo di riserva.

Fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2 quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite (euro 100.000,00).

Il fondo di riserva di cassa è iscritto in un unico capitolo nel titolo primo della spesa, da questo è poi possibile effettuare storni a favore di tutti i capitoli di spesa di bilancio.

Fondo indennità fine mandato

In ossequio al principio contabile 5.2 lett. i) allegato 4/2 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. anche le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale si è provveduto ad effettuare apposito accantonamento denominato "Accantonamento fondo spese per indennità di fine mandato". Su tale capitolo, così come disposto dalla norma, non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Fondo crediti di dubbia esigibilità: per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria con particolare riferimento all'esempio n. 5, e tenendo conto delle soluzioni prospettate da ARCONET.
In particolare la procedura è stata la seguente:

sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;

Per ciascuna entrata è stata quindi individuata la percentuale sul quinquennio, che ha consentito la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nell'importo ritenuto adeguato secondo la media aritmetica sui totali.

La normativa, prevede un inserimento graduale del Fondo crediti dubbia esigibilità all'interno del bilancio di previsione, riconoscendo la possibilità di non accantonare integralmente nel fondo l'intero importo determinato con la media quinquennale, ma una percentuale pari al 95% per l'anno 2020.

Si è ritenuto, a carattere prudenziale di inserire una previsione pari al 100% dell'importo calcolato anche per l'anno 2020.

Fondo Passività Potenziali

Il bilancio di previsione 2020 non prevede, a seguito di verifica da parte dei Responsabili dei Servizi, un accantonamento per passività potenziali tale da incrementare ulteriormente la quota di avanzo di amministrazione accantonata a fondi rischi su contenziosi e passività latenti.

Il Fondo di garanzia dei debiti commerciali

Per la predisposizione del bilancio di previsione è stata analizzata la tematica di costituzione del Fondo di garanzia dei debiti commerciali istituito, a partire dal 2020, dal comma 859 e seguenti dell'articolo unico della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), previsto all'interno della missione 20, del titolo 1 del bilancio di previsione, al pari dei fondi F.C.D.E., Fondo di riserva e Fondo passività potenziali.

Il comma 862 definisce la determinazione in percentuale sull'ammontare complessivo degli stanziamenti di

*bilancio relativi alle spese per l'acquisto di beni e servizi (stanziamenti di cui al titolo 1°, macroaggregato 3 del bilancio). La percentuale da applicare è tanto maggiore quanto più è elevato lo stock di debito commerciale dell'ente e quanto più esso è lento nel pagamento dei propri debiti commerciali, rispetto al termine ordinario di 30 giorni previsto dall'art. 4 del d.lgs. 231 del 09/10/2002. L'obiettivo della norma è semplice ed immediato da individuare: siccome le amministrazioni pubbliche pagano con elevato ritardo i propri debiti commerciali (così almeno emerge dalla piattaforma PCC predisposta dal Mef per il loro monitoraggio), attraverso tali norme essi vengono obbligati ad iscrivere a bilancio le suddette somme. In sede di rendiconto di esercizio esse confluiscono nell'avanzo di amministrazione, quali fondi accantonati, creando così quella disponibilità di cassa che servirà per il loro futuro pagamento. Al pari degli altri fondi infatti, esso deve essere genericamente finanziato da entrate di parte corrente del bilancio. Gli enti pertanto, dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni al cui verificarsi scatta l'obbligo di accantonare somme nel fondo, dovranno provvedervi **con deliberazione della giunta comunale entro il termine del 28 febbraio** dell'anno di riferimento (quindi: entro il 28/02/2020).*

Non vi è nessun obbligo di iscrivere il fondo in sede di approvazione del bilancio 2020-2022, se questa interviene prima, visto che il termine ultimo è fissato per il mese di febbraio dell'anno di riferimento.

Sulla norma è intervenuta Anci a più riprese, chiedendo a gran voce modifiche e rinvii alla sua applicazione. A tali richieste il Legislatore ha dato parziale riscontro con le modifiche introdotte dapprima con il d.l. 34 del 30/04/2019 e, da ultimo, con il recente decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio per il 2020. Si tratta del d.l. 124 del 26/10/2019, il cui testo dovrà essere convertito in legge entro il prossimo Natale. Nonostante le modifiche già approvate, Anci ha richiesto ulteriori correttivi ad un impianto normativo che obbliga gli enti a vincolare ulteriori somme in un momento storico in cui essi incontrano, ancora una volta, enormi difficoltà a far quadrare i propri bilanci preventivi. Il tema verrà con tutta probabilità rimesso in discussione dal Parlamento durante l'iter di approvazione della legge di bilancio per il 2020 o di conversione in legge del citato Decreto Fiscale, entrambi in corso trattazione proprio in queste settimane.

Titolo 2° - Spese in conto capitale

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche, tenendo conto delle indicazioni fornite dal Settore Tecnico in merito alle fonti di finanziamento di prevalente natura contributiva . Non sono previsti fondi per l'acquisto di terreni e fabbricati.

Con delibera giuntale n. 198 del 2019 è stato approvato il Piano triennale delle Opere pubbliche 2020/2022 e annuale 2020.

Per gli investimenti provenienti da esercizi precedenti e suscettibili di reimputazione con finanziamento a carico del Fondo Pluriennale Vincolato, si continuerà la verifica in sinergia con i Responsabili dei servizi e si procederà come previsto dalla normativa, alla reinscrizione dei relativi importi in sede di riaccertamento ordinario dei residui, con contestuale variazione di bilancio.

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

*I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione",
In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti. Nell'allegato al bilancio e al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione è data evidenza della quota costituita da entrate genericamente "destinate" al finanziamento degli investimenti e della quota vincolata al finanziamento di specifici investimenti.*

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

Sono previste in questo macroaggregato:

Fondo pluriennale vincolato

Altri rimborsi in conto capitale

Titolo 4° - Rimborso di prestiti

Gli oneri di ammortamento stanziati relativi alla quota capitale dei mutui previsti in bilancio ammontano ad euro 253.673,00 per l'anno 2020, euro 337.656,48 per l'anno 2021 ed euro 349.266,80 per il 2022 tenendo conto degli oneri derivanti dai finanziamenti programmati per gli esercizi 2020 e 2021.

Titolo 7° - Spese per conto terzi e partite di giro

Le spese per conto di terzi e partite di giro, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ISCRITTO IN SPESA

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;*
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.*

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa, è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Nella programmazione pluriennale degli investimenti nel nostro Ente non è stato previsto il rimando a Fondo pluriennale vincolato.

ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Ai sensi di quanto disposto dal principio contabile 4/1, allegato al D.Lgs. 118/2011, Punto 9.11.3, le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi. Relativamente all'articolazione ed alla relazione tra le entrate non ricorrenti e le spese non ricorrenti, sono da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti (evasione tributaria, valore oltre i limiti di riferimento del quinquennio):

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;*
- b) condoni;*
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;*
- d) entrate per eventi calamitosi;*
- e) alienazione di immobilizzazioni;*
- f) le accensioni di prestiti;*
- g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.*

Sono da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,*
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale*
- c) gli eventi calamitosi,*
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,*
- e) gli investimenti diretti,*
- f) i contributi agli investimenti.*
- g) altre spese che non rappresentano carattere ricorrente in quanto limitabili ad uno o più esercizi.*

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

I servizi a domanda individuale, non sono previsti obbligatoriamente da leggi e si caratterizzano per il fatto che vengono richiesti direttamente dai cittadini a fronte del pagamento di un prezzo, molto spesso non pienamente remunerativo per l'ente.

A riguardo, si deve segnalare che il limite minimo di copertura, pari al 36% della spesa, non trova diretta applicazione, se non negli enti dissestati.

Con deliberazione della Giunta comunale viene definito:

“Visti i servizi a domanda individuale gestiti da questo Comune che si evidenziano e riassumono nel seguente prospetto contenente l’indicazione delle spese e delle entrate previste nel bilancio 2020:

| SERVIZIO | SPESE (costi diretti da missioni / programmi) | | | ENTRATE | | |
|-------------------|---|----------------|--------------|--------------|------------|----------------|
| | Personale | Beni e servizi | Totale spese | Da utenti | Altri enti | Totale entrate |
| Casa di riposo * | 190.513,00 | 1.707.018,54 | 1.897.531,54 | 1.738.036,50 | 236.000,00 | 1.974.036,50 |
| Impianti sportivi | | 45.000,00 | 45.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| TOTALI | | | 1.942.531,54 | | | 1.986.036,50 |

Rilevato che relativamente al servizio afferente alla Casa di riposo le spese complessivamente richiamate in tabella vanno incrementate dell’importo di € 8.338,00 relativo agli ammortamenti arredi e attrezzature a servizio della struttura, nonché dell’importo di €68.166,96 relativo alla quota parte delle prestazioni assicurate dagli uffici e servizi comunali, per un importo complessivamente preventivato delle spese pari a €1.974.036,50;

Accertato che il costo complessivo preventivato dei servizi a domanda individuale, determinato dalla tabella sopracitata e come sopra dettagliato, ammonta a euro 2.019.036,50, mentre le entrate danno un gettito pari a euro 1.986.036,5 determinando quindi un tasso di copertura pari al 0,9837%;

ULTERIORI INFORMAZIONI

Contratti relativi a strumenti finanziari derivati

L’Ente non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco delle garanzie prestate

Il comune di Gemona del Friuli non ha rilasciato alcuna garanzia.

Il risultato di amministrazione presunto

Il risultato di amministrazione presunto consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Considerato che il rendiconto della gestione 2018 riporta le seguenti risultanze, in termini di risultato di amministrazione:

| | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|
| avanzo di amministrazione | | |
| AVANZO VINCOLATO PARTE CAPITALE | | 12.317,29 |
| AVANZO VINCOLATO PARTE CORRENTE | | 136.548,98 |
| per SPESE IN CONTO CAPITALE | | 63.905,11 |
| DI CUI da eliminazione di residui | 10.480,08 | |
| DI CUI da competenza | 53.425,03 | |
| per FONDO AMMORTAMENTO | | - |
| per FONDI D.LGS 118/2011 | | 1.332.451,65 |
| per FONDO CONTENZIOSI | | 57.391,26 |
| per INDENNITA' FINE MANDATO / TFR | | 4.132,48 |
| per ALTRI FONDI | | - |
| TOTALE VINCOLATO / ACCANTONATO | | 1.606.746,77 |
| AVANZO DISPONIBILE | | 716.427,01 |
| TOTALE AVANZO RENDICONTO 2018 | | 2.323.173,78 |

Si richiamano le applicazioni di avanzo di amministrazione dell'anno 2019:

| | |
|---|-------------------|
| UTILIZZO 2019 | |
| bilancio di previsione | 80.000,00 |
| 2^ variazione Consiglio: | |
| avanzo destinato investimenti | 63.905,11 |
| avanzo vincolato conto capitale | 12.317,29 |
| avanzo disponibile | 297.594,89 |
| avanzo vincolato parte corrente | 28.593,24 |
| variazione EQUILIBRI (VINCOLATO) | 3.008,84 |
| variazione 7 novembre (DISPONIBILE) | 192.992,00 |
| variazione 28 novembre (DISPONIBILE) | 80.000,00 |
| | 758.411,37 |
| di cui in conto capitale | 646.809,29 |
| di cui in parte corrente | 111.602,08 |

Le risultanze sono state rilevate alla data attuale, proiettando gli accertamenti di entrata ed impegni di spesa al 31.12.2019 e tenendo presente che i principi contabili per taluni voci di entrata prevedono la possibilità di provvedere l'accertamento contabile entro i termini per l'approvazione del rendiconto, e che la quantificazione definitiva del risultato è influenzata dall'operazione di riaccertamento dei residui.

Allegato a) Risultato presunto di amministrazione

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Pagina 86

(ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)

09/12/2019

COMUNE DI GEMONA

| 1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019: | | |
|---|--|---------------------|
| (+) | Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019 | 2.323.173,78 |
| (+) | Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019 | 2.365.002,49 |
| (+) | Entrate già accertate nell'esercizio 2019 | 13.126.889,24 |
| (-) | Uscite già impegnate nell'esercizio 2019 | 15.105.372,50 |
| (-) | Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019 | 0,00 |
| (+) | Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019 | 37.548,79 |
| (+) | Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2019 | 88.489,16 |
| = | Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020 | 2.835.730,96 |
| (+) | Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019 | 2.750.000,00 |
| (-) | Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019 | 1.800.000,00 |
| (-) | Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019 | 10.000,00 |
| (+) | Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019 | 0,00 |
| (+) | Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019 | 30.000,00 |
| - | Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019 | 1.100.000,00 |
| = | A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019 | 2.705.730,96 |

| 2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019: | | |
|---|--|---------------------|
| Parte accantonata | | |
| | Fondo crediti di dubbia esigibilità al 2019 | 1.411.445,61 |
| | Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni) | 0,00 |
| | Fondo anticipazioni liquidità | 0,00 |
| | Fondo perdite società partecipate | 0,00 |
| | Fondo contenzioso | 57.391,26 |
| | Altri accantonamenti | 8.264,96 |
| | B) Totale parte accantonata | 1.477.101,83 |
| Parte vincolata | | |
| | Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | 0,00 |
| | Vincoli derivanti trasferimenti | 324.174,83 |
| | Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | 0,00 |
| | Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | 0,00 |
| | Altri vincoli | 0,00 |
| | C) Totale parte vincolata | 324.174,83 |

Così come previsto al punto 9.11.4 del principio contabile applicato alla programmazione, la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto riporta la distinzione delle risorse vincolate ed accantonate.

I valori riportati sono relativi al risultato di amministrazione presunto elaborato sulla base di dati di preconsuntivo e tengono conto delle integrazioni degli accantonamenti attualizzati al bilancio in corso.

Si rileva che l'Amministrazione nel Bilancio di previsione 2020 – 2022 ha previsto l'applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato in parte capitale, utilizzo consentito per la quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati o accantonati.

La costituzione dell'avanzo corrisponde alle economie rilevate rispetto all'esecuzione di tutte le prestazioni inerenti i "Lavori di ripristino statico e funzionale del Colle del Castello di Gemona del Friuli – Opere del 6° lotto – I stralcio – Restauro e ricomposizione della Torre dell'Orologio" ed assommano a complessivi euro 300.174,83.

La rilevazione è definita da specifica relazione del Responsabile del Settore Tecnico Infrastrutture – lavori pubblici ed ambiente, formalizzata con determinazione numero 695 del 5 dicembre 2019 con riferimento al Decreto n. 5596/TERINF del 03.12.2019 con il quale sono stati confermati, ai sensi dell'art. 5 commi 15 e 16 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13, sia il contributo in conto capitale di euro 413.165,52 sia il contributo costante annuo decennale di euro 80.000,00, già concessi a favore del Comune di Gemona del Friuli, con decreto n. ALP.4/2588/UD/EV/798 del 7.12.2004, e successivamente confermati con decreto n. ALP.4/2130/UD/EV/798 del 20.10.2009, al fine dell'utilizzo delle economie contributive per l'esecuzione dell'intervento denominato "Valorizzazione di Via Altaneto" avente una spesa ammissibile di euro 300.174,83 come risulta dal quadro economico approvato e come proposto nel piano delle opere pubbliche per l'annualità 2020 secondo il cronoprogramma di spesa condiviso con la Regione.

La suddetta determinazione prevede: ".....Di dare atto che sui "Lavori di ripristino statico e funzionale del Colle del Castello di Gemona del Friuli– Opere del 6° lotto – I stralcio – Restauro e ricomposizione della Torre dell'Orologio" si evidenzia un'economia di complessivi euro 300.174,83;

4. Di dare atto che la suddetta economia di euro 300.174,83 riconfluisce nella composizione dell'avanzo vincolato dell'esercizio di bilancio dell'anno 2019 e che la stessa andrà a finanziare, per pari importo, la nuova opera relativa ai lavori di valorizzazione della via Altaneto inserita nella programmazione triennale e nello specifico piano annuale 2020;"

A tal fine la Giunta nel contesto dell'adozione della bozza di bilancio approva il sopra riportato prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto ed entro il 31 gennaio dell'esercizio 2020 provvederà ad approvare il prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO.

Per il triennio 2020/2022 sono previste accensioni di nuovi prestiti per il finanziamento di spese in conto capitale che rientrano nei limiti stabiliti dall'art. 204 del D. Lgs. 267/2000. La normativa prevede che l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei prestiti (mutui, prestiti obbligazionari ed aperture di

credito) assunti ed a quello derivante dalle garanzie prestate ai sensi dell'art. 207 del TUEL, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non deve superare il 10% delle entrate relative ai primi tre titoli rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione del prestito.

Il vincolo di finanza pubblica dell'equilibrio di bilancio

Dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell'impianto normativo del vincolo di finanza pubblica del pareggio di bilancio avvenuta con la sentenza n. 101/2018 della Corte Costituzionale, la legge di bilancio 2019 ha riscritto le regole affinché un ente possa essere considerato in equilibrio ai fini della realizzazione dei vincoli di finanza pubblica.

La sentenza 101/2018 ha dichiarato incostituzionale l'art.1 comma 466 della legge 232/2016 nella parte in cui stabilisce che "a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell'equilibrio di bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza".

La stessa disposizione è stata dichiarata incostituzionale anche laddove "non prevede che l'inserimento dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell'equilibrio di competenza" Sulla base della bocciatura da parte del Giudice delle leggi, la legge di bilancio per il 2019 ha previsto che "le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."

Partendo dal principio costituzionale dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali, che è assicurata nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e considerando che gli enti concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'appartenenza alla UE, gli enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione e previsto nell'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Conseguentemente, in sede previsionale, non ricorre più l'obbligo di dimostrare il rispetto del vincolo di finanza pubblica relativo al bilancio in equilibrio, in quanto è solo in fase di rendicontazione, attraverso il conseguimento di un risultato di competenza non negativo, che si potrà verificare il raggiungimento dell'equilibrio del bilancio.

Programma Triennale Lavori pubblici e Programma Acquisti

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento.

Con delibera giuntale n. 198 del 2019 è stato approvato il Piano triennale delle Opere pubbliche 2020/2022 e annuale 2020.

L'art. 21 del D.lgs. 50/2016 ha imposto l'obbligo per le Amministrazioni pubbliche della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e del corrispondente aggiornamento annuale a partire dall'importo di € 40.000,00. L'art. 32, comma 1, D.lgs. 50/2016, ha altresì stabilito che le procedure di affidamento dei contratti pubblici debbano avere luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal codice o dalle norme vigenti.

Il programma biennale per l'acquisto di beni e servizi relativo agli esercizi 2020-2021 è stato approvato con deliberazione giunta n. 197 del 2019.

Parametri per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario

A partire dal bilancio di previsione 2020 e necessario allegare al bilancio la tabella dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario relativa all'ultimo rendiconto approvato (2018). Si riporta di seguito l'allegato:

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

| | | Barrare la condizione che ricorre | |
|----|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| P1 | Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48% | Si | <input checked="" type="checkbox"/> |
| P2 | Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22% | Si | <input checked="" type="checkbox"/> |
| P3 | Indicatore 3.2 (Anticipazione chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 | Si | <input checked="" type="checkbox"/> |
| P4 | Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% | Si | <input checked="" type="checkbox"/> |
| P5 | Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20% | Si | <input checked="" type="checkbox"/> |
| P6 | Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1% | Si | <input checked="" type="checkbox"/> |
| P7 | [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60% | Si | <input checked="" type="checkbox"/> |
| P8 | Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47% | Si | <input checked="" type="checkbox"/> |

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

| | | |
|--|----|-------------------------------------|
| Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie | Si | <input checked="" type="checkbox"/> |
|--|----|-------------------------------------|

Contenimento delle spese

Dal 2020, alle Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, enti locali e loro organismi ed enti strumentali (come definiti dall'articolo 1, comma 2, del Dlgs 118/2011) nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa per formazione di cui all'articolo 6, comma 13, del DI 78/2010 convertito dalla legge 122/2010.

Lo prevede l'articolo 57, comma 2, del DI 124/2019 (Gazzetta Ufficiale n. 252, entrato in vigore il 27 ottobre 2019) che pertanto abroga l'articolo 6, comma 13, del DI 78/2010 che disponeva la riduzione del 50% per le spese di formazione rispetto a quelle del 2009.

L'approvazione della nota di aggiornamento al Dup e dello schema di bilancio di previsione 2020-2022 entro il 31 dicembre 2019 ed il rispetto del saldo del pareggio di bilancio, consentono la non applicazione dei seguenti limiti di spesa (DI 50/2017):

- riduzione delle spese per studi ed incarichi di consulenza nella misura minima dell'80% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità (articolo 6, comma 7, DI 78/2010);
- riduzione delle spese per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza nella misura minima dell'80% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità (articolo 6, comma 8, DI 78/2010);
- divieto di sostenere spese per sponsorizzazioni (articolo 6, comma 9);
- riduzione delle spese per le missioni in misura non inferiore al 50% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità (articolo 6, comma 12, DI 78/2010);
- riduzione del 50% della spesa sostenuta nel 2007 per la stampa di relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi o regolamenti e distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni (articolo 27 «taglia carta», comma 1, del DI 25 giugno 2008 n.112 convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133);
- riduzione delle spese per la formazione in misura non inferiore al 50% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità (articolo 6, comma 13, del DI 78/2010). Infatti l'abolizione completa di questo limite scatta dal 2020.

A queste spese si aggiungono le spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi (massimo 30% delle spese sostenute nel 2011, a loro volta non superiori all'80% di quelle del 2009 – articolo 5, comma 2, del DI 95/2012), con esclusione delle autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza e di quelle utilizzate per i servizi istituzionali di vigilanza sulla rete stradale provinciale e comunale.

Ma agli enti locali che approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre e il rendiconto entro il 30/4 non si applicano vincoli in materia di automezzi, acquisto immobili, piani di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, comunicazione delle spese pubblicitarie.

Il Comune ha approvato lo schema definendo il Gruppo "Comune di Gemona del Friuli" con deliberazione di Giunta comunale n. 141 del 04/09/2019, successivamente aggiornata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 27/09/2019 di approvazione del bilancio consolidato 2018.

Gli enti ed organismi strumentali nonché le partecipazioni dirette dell'Ente, ai sensi dell'articolo 11 del D. Lgs. 118/2011 sono costituiti dalle seguenti:

| FUNZIONI ATTRIBUITE/ATTIVITA' SVOLTE | RAGIONE SOCIALE | MISURA PARTECIPAZIONE | DURATA DELL'IMPEGNO | RISULTATO DI BILANCIO 2018 |
|--|--|----------------------------------|---|---|
| raccolta, trattamento e fornitura acqua | CAFC SPA | 2,414% | Correlato al mantenimento della qualifica di socio | € 10.771.413,00 |
| promozione attività nel settore agricolo, agritu- ristico, turistico, artigia- nale di servizi e delle attività produttive in ge- nere. | OPEN LEADER S.CON.S. A R.L. | 2,013% | Correlato al mantenimento della qualifica di socio | € 3.459,00 |
| gestione del ciclo dei rifiuti | A&T2000 SPA | 1,459% | Correlato al mantenimento della qualifica di socio | € 525.958,00 |
| Laboratorio analisi chimiche e biologiche acque potabili e reflue | FRIULAB SRL (partecipazione indiretta tramite CAFC) | 1,964% | Correlato al mantenimento Della artecipazione CAFC | € 22.233,00 |

Non è stata valorizzata la quota di partecipazione in AUSIR poiché non è possibile definirne una percentuale specifica. Si ricorda che l'AUSIR ha sostituito nelle sue funzioni la Consulta d'Ambito (Ex CATO)

Entro il 31 dicembre 2019 si dovrà provvedere all'approvazione della delibera consiliare di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute, come previsto dal d. lgs. 175 del 2016 art. 20.

I dati esposti si considerano integrati dalla documentazione prevista dalla normativa a corredo dell'elaborato contabile e dal documento unico di programmazione (DUP).

Gemona del Friuli, 9 dicembre 2019.